

La pensione si può pignorare? (Fonte: <https://www.laleggepertutti.it/>)

Ho una pensione netta di 1.450 euro. Se me la pignorano, quanto mi resta?

Le pensioni ordinarie (come immagino sia la sua leggendo il quesito) sono pignorabili con i limiti seguenti (previsti dall'articolo 545 del **Codice di procedura civile**):

- se il **creditore** decide di pignorare la **pensione** direttamente presso l'ente che la eroga (prima dell'accredito al pensionato), il **pignoramento** non può superare un quinto dell'importo netto della pensione mensile calcolato sulla parte che supera il cosiddetto limite vitale pari a circa 690,00 euro (cioè una volta e mezza l'importo dell'**assegno sociale**); questo vuol dire che se l'importo netto della sua pensione mensile è pari ad euro 1.450,00 il creditore può pignorare direttamente presso l'**ente erogatore** al massimo un quinto della differenza tra euro 1.450,00 ed euro 690,00, cioè al massimo un quinto di euro 760,00 pari ad euro 152,00 al mese;
- se invece il creditore pignora la pensione sul **conto bancario** o postale dove essa viene accreditata, la **legge** stabilisce che:
 - 1) le somme che si trovano già depositate sul conto prima del giorno del pignoramento sono interamente pignorabili solo se superano tre volte l'**importo** dell'assegno sociale e cioè solo se superano l'importo di euro 1.380,00 (quindi, ad esempio, se al momento del pignoramento il pensionato ha sul conto 10.000 euro, il creditore potrà pignorare, nei limiti del suo **credito**, tutta la differenza tra 10.000,00 euro e 1.380,00 euro e cioè 8,620,00 euro);
 - 2) le **somme** che invece saranno accreditate sul conto del pensionato dopo la data del pignoramento saranno pignorabili, fino alla totale **estinzione** del debito, nel limite massimo di un quinto della parte che supera il limite minimo vitale **impignorabile** di euro 690,00 (così ad esempio se la pensione è di 1.450,00 euro mensili, dopo la data del pignoramento potrà essere pignorato, mese per mese e fino ad estinzione del debito, al massimo un quinto dell'importo della pensione **mensile** che supera i 690,00 euro e cioè un quinto di euro 760,00 e, quindi, al massimo euro 152,00).

Questi sono dunque i limiti massimi di **pignoramento delle pensioni vigenti in Italia**.

Occorre aggiungere però che se ci sono contemporaneamente più creditori (ad esempio l'**Agenzia delle Entrate**, una banca, una finanziaria e altri privati):

- nel caso di pignoramento eseguito direttamente presso l'ente pensionistico, potrà essere pignorata al massimo la metà dell'importo netto mensile detratto il **limite vitale** pari a 690,00 euro; quindi, su una **pensione** netta mensile di euro 1.450,00 che venga pignorata direttamente presso l'ente pensionistico da più creditori contemporaneamente, il pignoramento non potrà superare la metà della differenza tra 1.450,00 euro e 690,00 euro e cioè potrà essere pignorato al massimo l'importo di euro 380,00 **mese per mese**;

- nel caso di pignoramento eseguito sul conto corrente bancario o **postale** del pensionato da più creditori contemporaneamente, le somme già depositate sul conto prima della data del pignoramento che superino l'importo di euro 1.380,00 potranno essere interamente pignorate (ad esempio, se sul conto del pensionato, prima del pignoramento, ci sono 10.000 euro, si potrà pignorare al massimo 10.000,00 euro - 1.380,00 euro e cioè 8.620,00 euro); le somme che invece saranno **accreditate** sul conto del pensionato dopo la data del pignoramento potranno essere pignorate al massimo per la metà dell'importo che supera la **differenza** tra importo mensile netto della pensione e minimo vitale impignorabile pari ad euro 690,00 (perciò su una pensione netta mensile di euro 1.450,00, se ci sono più creditori **contemporaneamente**, l'importo massimo pignorabile per le somme depositate dopo la data del pignoramento sarà pari ad euro 380,00, cioè la metà della differenza tra **importo mensile netto** e limite minimo vitale impignorabile).

Articolo tratto dalla consulenza resa dall'avv. Angelo Forte